

ACCORDO TERRITORIALE REGIONALE

L'anno 2014, il giorno 12 del mese di giugno, in Padova si sono riuniti:

La delegazione negoziale F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto composta dai Signori Ugo Lessio e Adriano Piovesan di Padova, Giannino Zanfisi di Verona, Nicolò Franzoia di Vicenza e da Alessandro Testa di Treviso (assente giustificato);

e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

- CISL SCUOLA Veneto, nella persona dai Sig. i Nereo Marcon e Paolo Nalesso;
- FLC CGIL Veneto, nella persona del Sig. Silvano Olivotto;
- UIL SCUOLA Veneto, nella persona del Sig. Roberto Checcacci;
- SNALS CONFSAL Veneto, nella persona della Sig.a Elisabetta Capotosto.

PREMESSO che:

- le scuole dell'infanzia paritarie svolgono un servizio pubblico essenziale all'interno del sistema scolastico nazionale come enunciato dalla Legge 62/2000 e che, nonostante ciò, esse sono spesso finanziate in modo inadeguato e insufficiente dalle istituzioni pubbliche;
- in particolare le scuole dell'infanzia paritarie del Veneto associate alla FISM- molte delle quali gestiscono anche servizi per la prima infanzia - garantiscono un capillare servizio educativo e di assistenza ai bambini da zero a sei anni di età, di elevata qualità;
- il patrimonio civile e sociale costituito da questa diffusa rete di scuole è un valore irrinunciabile per le comunità locali e prezioso riferimento per le istituzioni, che va difeso, sostenuto e valorizzato;
- le scuole suddette, pur nella loro natura di scuole popolari, trovandosi in condizioni economiche vieppiù difficili, sono state costrette ad aumentare ripetutamente le rette a carico delle famiglie ed a ridurre talora il personale;

CONSIDERATO che:

- a causa della perdurante crisi economica nazionale, che segna fortemente l'economia delle famiglie, si è dovuto registrare negli ultimi anni un costante sensibile calo delle iscrizioni con pesanti effetti sull'occupazione dei lavoratori delle scuole dell'infanzia del sistema FISM;
- tale stato di cose, pur nell'auspicio di una inversione di rotta, sembra ancora persistere;
- il CCNL di settore stipulato il 13.12.2007 tra le OO.SS. e la FISM Nazionale è scaduto il 31.12.2009, integrato solo ai fini economici con l'accordo ponte del 15.5.2012;
- il CCNL stesso prevede il secondo livello di contrattazione, su base regionale, mediante il quale le parti firmatarie del contratto possono stipulare intese e accordi su materie non esclusivamente riservate al livello nazionale;

RILEVATO che

- è necessario, per l'importanza strategica del settore, porre in essere ogni azione di difesa del sistema integrato dei servizi scolastici dell'infanzia del Veneto e allo stesso tempo garantire, per quanto possibile, i livelli occupazionali;

RILEVATO ALTRESI' che ai fini della presente accordo, è indispensabile:

- a) concordare azioni che contemperino la duplice esigenza della salvaguardia, per quanto possibile, dei livelli occupazionali e la sostenibilità della gestione economica delle scuole;
- b) dare appropriata attuazione ad alcuni istituti contrattuali per consentire ai gestori delle scuole di realizzare e/o ampliare i propri servizi intercettando nuovi bisogni delle famiglie (anticipo, posticipo, attività extrascolastiche anche estive, ecc...)
- c) prevedere la possibilità dei gestori di adottare provvedimenti di organizzazione del lavoro caratterizzati da flessibilità ai fini della funzionalità dei servizi erogati dalle scuole;

d) riaffermare il ruolo principale della contrattazione regionale rispetto ai livelli provinciali e aziendali.
Tutto ciò premesso le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2 - in caso di stato di crisi della Scuola, dovuta a calo di iscrizioni o ad altre cause strutturali, il gestore attiverà in sequenza le seguenti iniziative applicando quelle più rispondenti al caso:

- a. monitorare i bisogni formativi del territorio relativi alla scuola dell'infanzia e al servizio di nido allo scopo di rilevare nel tempo l'occupabilità del personale;
- b. verificare la possibilità di non rinnovare eventuali contratti di lavoro non subordinato, nel rispetto delle professionalità;
- c. verificare la disponibilità dei lavoratori a trasformare volontariamente il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- d. attivare la procedura di "Cassa integrazione in deroga";
- e. attivare contratti di solidarietà difensivi;
- f. attivare la procedura di mobilità ai fini della iscrizione nelle relative liste.

Le parti, a livello regionale, provinciale, locale e aziendale, s'incontreranno a richiesta, per garantire concretamente l'applicazione del presente punto.

3 - istituire presso ogni Fism Provinciale un elenco del personale perdente posto, cui il lavoratore può volontariamente iscriversi nel rispetto della normativa vigente e della privacy. Detto elenco sarà consultabile nel sito delle Fism provinciali.

4 - di dare attuazione agli istituti contrattuali di cui agli art. 42 (orario di lavoro) e art. 44 (lavoro notturno, festivo e straordinario) intervenendo sulla "sospensione estiva" e sulla "trasformazione delle ore di lavoro notturno, festivo e straordinario in permessi retribuiti anche cumulati", come segue:

A - Attività Estiva.

L'art 42 comma 2) lettera b) CCNL prevede che il personale docente svolga l'attività con i bambini per un periodo di 44 settimane.

Tuttavia le famiglie spesso richiedono alle scuole lo svolgimento di attività ludico educative anche nel periodo estivo.

A questo scopo si conviene che, programmate le ferie ed i permessi, alle docenti che abbiano ulteriori giorni da prestare è riconosciuta, previa disponibilità, una "indennità" aggiuntiva giornaliera di € 20,00 (euro venti/00) lordi, rapportata all'orario di lavoro svolto.

Lo stesso trattamento economico spetta alle educatrici disponibili a prestare l'opera diversa dalla prima infanzia qualora il servizio di nido sia programmato su dieci mesi.
Detto istituto è esteso anche in altri periodi dell'anno in cui il calendario scolastico della scuola preveda la sospensione dell'attività didattica.

B - "Cumulo Ore".

Le parti concordano di estendere l'istituto del cumulo di cui all'art. 44 anche al personale a tempo pieno, docente (VI liv.) ed educativo (V liv.).

Questo istituto tende a rispondere alle esigenze che ogni scuola ha in relazione allo svolgimento da parte del personale di attività scolastiche e connesse durante l'anno scolastico fuori dal normale orario di lavoro.

L'istituto del cumulo può essere attivato presso la singola scuola previa intesa tra gestore e personale dipendente.

Il ricorso a questo istituto è applicato con la monetizzazione della maggiorazione oltre al recupero delle ore prestate.

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente punto B) dell'accordo saranno definite a livello regionale da apposita commissione paritetica all'uopo costituita dalla FISM e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Il presente punto 4/B viene applicato in via sperimentale limitatamente all'anno scolastico 2014/15 in attesa di una possibile regolamentazione nazionale.

5 - Il contratto di lavoro a tempo determinato.

Nei rapporti di lavoro a tempo determinato si applica D.L. 34/2014 convertito nella Legge n. 78 del 16 maggio 2014 con le seguenti precisazioni:

A - "Periodo di intervallo"

Le parti convengono che possono non esserci intervalli temporali tra due contratti a termine di cui almeno il secondo effettuato per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per gli effetti di quanto sopra viene meno il punto b) dell'accordo Regionale stipulato il 26.09.2012.

B - "Superamento 36 mesi"

Le parti concordano sulla possibilità di superare il tetto dei 36 mesi, fino a 60 mesi complessivi, per coloro che sono inseriti nei percorsi di abilitazione per docenti e per i lavoratori con più contratti a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, presso la stessa scuola.

6 - Le parti riaffermano il ruolo primario della contrattazione regionale rispetto ai livelli provinciali e aziendali, che dovranno essere coerenti con gli accordi regionali pur con l'attenzione alle specificità locali e aziendali.

In relazione a ciò le parti concordano che, con la sottoscrizione del presente accordo, tutte le intese sottoscritte a livello provinciale e/o aziendale in contrasto con i contenuti del presente accordo cessano di validità, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Le FISM Provinciali e le OO.SS. Provinciali/territoriali sono impegnate congiuntamente a vigilare sulla osservanza di quanto convenuto nel presente accordo.

Le parti convengono che l'applicazione del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione.

Il presente accordo sarà depositato alla Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia, con allegata autodichiarazione di conformità dell'Accordo alle disposizioni DPCM del 22/01/2013 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Le OO.SS.

CISL SCUOLA Veneto

FLC CGIL Veneto

UIL SCUOLA Veneto

SNALS CONFSA Veneto



F.I.S.M. VENETO

Ugo Lessio PD

Giannino Zanfisi VR

Adriano Piovesan PD

Nicolò Franzoia VI